

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI

Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners



Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiassociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

CIRCOLARE STRAODINARIA Ottobre 2021

Oggetto: Novità in materia di emissione note di variazione ai fini IVA.

1) Emissione della nota di variazione IVA in caso di procedure concorsuali

Il DL 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) adegua il decreto IVA alla disciplina comunitaria per ciò che riguarda la variazione dell'IVA in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari/committenti assoggettati a procedure concorsuali.

Art. 18 DL 73/2021 - Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali.

In particolare, l'art. 18 del DL 73/2021 modifica l'art. 26 co. 2 del Dpr 633/72 e introduce il successivo comma 3-bis che stabilisce la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo in tutto o in parte da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.

Viene quindi prevista l'anticipazione al momento di apertura delle procedure concorsuali della facoltà del creditore di emettere la nota di variazione Iva al fine di consentire a quest'ultimo di recuperare l'imposta originariamente versata all'erario.

Qualora il corrispettivo sia pagato successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione dell'imposta in aumento. Di riflesso, il cessionario o committente, previa registrazione della nota, avrà il diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, l'IVA corrispondente alla variazione in aumento.

Momento di apertura delle procedure concorsuali

Il momento in cui diviene possibile emettere la nota di variazione viene individuato rispettivamente:

- nella data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- nella data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- nella data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Decorrenza della nuova disciplina

Le modifiche in questione riguardano le note di variazione IVA derivanti da procedure concorsuali avviate **a decorrere dal 26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis) – per le

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonsi(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiassociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

procedure antecedenti a tale data non trovano applicazione i nuovi termini di emissione delle note di variazione IVA, che rimane quindi dopo il piano di riparto finale, ovvero la chiusura della procedura.

2) Note di variazione e procedure esecutive individuali

A titolo informativo, in quanto la materia non ha subito variazioni legislative, per quanto riguarda le procedure esecutive individuali, per le quali è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione per il recupero della sola Iva, il comma 12 dell'articolo 26 del DPR n. 633/72 specifica quando tali procedure devono considerarsi infruttuose, individuando una serie di ipotesi, che di seguito riepiloghiamo:

- a) Nell'ipotesi di pignoramento presso terzi. Quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- b) Nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili. Quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) Infine, nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Poggibonsi, 06 Ottobre 2021